

Assicurazione Responsabilità Ambientale - Attività presso terzi

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041



Prodotto: "Responsabilità Ambientale - Attività presso terzi"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è un'assicurazione di Responsabilità Civile a copertura del rischio ambientale rivolta alle aziende italiane che svolgono attività presso terzi (appalti, cantieri, ecc.). È prevista la preventiva compilazione di un questionario di valutazione del rischio (si tratta di rischi non assicurabili in autonomia agenziale, soggetti sempre a benessere dell'assicuratore).



Che cosa è assicurato ?

✓ Garanzia base

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE - ATTIVITÀ PRESSO TERZI è un prodotto di responsabilità civile a copertura del rischio ambientale rivolto ad imprese italiane, sia piccole che medie, che svolgono attività presso terzi (appalti, cantieri, ecc.).

Il prodotto costituisce una valida salvaguardia assicurativa del patrimonio e dell'immagine aziendale. La GARANZIA BASE prevede il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'azienda per:

- morte e lesioni personali,
- distruzione e deterioramento di materiale di cose,
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali agricole o servizi in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento con un sottolimito indicato alla sezione in scheda di polizza.

Inoltre, la Garanzia Base prevede il rimborso delle spese sostenute per:

- gli interventi di bonifica;
- il ripristino del danno ambientale, verificatosi in conseguenza di un evento di inquinamento,

con un sottolimito espressamente indicato in scheda di polizza.

Prima della stipula del contratto è prevista la compilazione di un questionario specifico, che permette di valutare il rischio da assicurare (si tratta di rischi soggetti sempre a benessere dell'assicuratore). Se stipulata la polizza il questionario forma parte integrante del contratto.

✓ Garanzie Opzionali

Ad integrazione della Garanzia Base possono essere rese operanti, solo se espressamente richiamate in polizza, anche delle Garanzie Opzionali quali, a titolo di esempio:

- ✓ **Ultrattività (Garanzia A);**
- ✓ **Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori (Garanzia B);**
- ✓ **Operazioni di carico e scarico con mezzi meccanici presso terzi (Garanzia C).** Se prevista la copertura devono essere indicati i riferimenti dei mezzi meccanici per i quali opera la copertura (Tipo automezzo, targa, peso a pieno carico, tipo rifiuto/sostanze trasportate).

✓ Assicurazione in regime di "Claims Made"

L'assicurazione Responsabilità Ambientale opera in regime di "Claims Made". Pertanto per la polizza si considera "Sinistro" la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione.

Per "Massimale" si considera la somma indicata nel frontespizio di polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della società per l'insieme delle garanzie prestate dalla polizza per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione. *(segue)*



Che cosa è assicurato ? (segue)

✓ Inizio e termine della garanzia - ("Claims made")

L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione a condizione che l'attività che ha dato origine all'inquinamento sia stata svolta successivamente alla data di retroattività indicata nella scheda di polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della polizza.

Di norma, per la copertura della RESPONSABILITÀ AMBIENTALE - ATTIVITÀ PRESSO TERZI la tassazione avviene con parametri di rischio variabili (es.: Fatturato, Valore dell'opera o appalto, ecc.) con regolazione del premio.



Che cosa non è assicurato ?

* Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).

La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nell'articolo denominato "Esclusioni".

Di seguito le principali esclusioni previste dall'assicurazione Responsabilità Ambientale- Attività presso terzi.

L'assicurazione non comprende i danni o le spese:

- * cagionati a terzi da soggetti diversi dai prestatori di lavoro dell'Assicurato (salvo quanto espressamente previsto per la R.C. che ricada sull'Assicurato per fatto dei subappaltatori e/o dalla specifica estensione "Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori - Garanzia B");
- * causati dalle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici (salvo quanto previsto dall'apposita estensione "Operazioni di carico e scarico con mezzi meccanici presso terzi - Garanzia C");
- * causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché durante la circolazione di veicoli a trazione meccanica su aree pubbliche o ad esse equiparate ai sensi della normativa vigente;
- * causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti offshore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- * causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività svolta;
- * causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- * causati da amianto; *(segue)*



Che cosa non è assicurato ?

L'assicurazione non comprende i danni o le spese: *(segue)*

- * derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo Stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- * causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- * causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento;
- * derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'assicurazione;
- * derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- * derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- * causati da mancato, intempestivo o inidoneo intervento.

Inoltre l'assicurazione Responsabilità Ambientale - Attività presso terzi non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto. Nella scheda tecnica sono riportati in dettaglio i principali limiti di copertura previsti (massimali, scoperti con minimo o franchigia, eventuali limiti di indennizzo/risarcimento).

! L'assicurazione Attività presso terzi, per la Garanzia Base prevede, di norma, a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% (o altra diversa percentuale indicata sul contratto) con un minimo oppure una franchigia fissa ed assoluta per sinistro come indicato in scheda di polizza. Trattandosi di polizza non standard scoperto e minimo (o franchigia) vengono stabiliti in base alle particolarità del singolo rischio.

! La garanzia opzionale "Operazioni di carico e scarico con mezzi meccanici presso terzi (Garanzia C)", se prevista, prevede un sottolimito nell'ambito del massimale di polizza assicurato (che viene stabilito caso per caso).

Il contratto può prevedere la Condizione Particolare "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento", che consente la possibilità di attivazione del servizio di supporto BELFOR in caso di emergenze per sinistro. A fronte dell'utilizzo del servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" la Società concederà in caso di sinistro indennizzabile una riduzione dello scoperto o della franchigia di polizza, da applicare agli importi risarcibili, pari al 25%.



Dove vale la copertura ?

L'assicurazione R.C. Ambientale vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione del tipo di attività esercitata presso terzi o variazione di tipologia di sostanze trasportate per la garanzia operazioni di carico e scarico). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Se previsto il servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" in caso di emergenze per sinistro, l'Assicurato potrà chiedere l'intervento di BELFOR Italia chiamando il numero verde 800 820 189 (attivo 24 h su 24).

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato: a) la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia; b) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un Organo giurisdizionale o amministrativo; c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata; d) i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle Autorità competenti o degli Enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del sinistro; e) i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, messa in sicurezza definitiva, ripristino ambientale e ripristino del danno ambientale richiesti dalla legge.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Assicurazione Responsabilità Ambientale - Insedimenti

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041



Prodotto: "Responsabilità Ambientale - Insedimenti"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione di Responsabilità Civile a copertura del rischio ambientale rivolta alle aziende italiane per il rischio di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello stabilimento. È prevista la preventiva compilazione di un questionario di valutazione del rischio (si tratta di rischi non sono assicurabili in autonomia agenziale, soggetti sempre a benessere dell'assicuratore).



Che cosa è assicurato ?

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE - INSEDIAMENTI è un prodotto di responsabilità civile a copertura del rischio ambientale rivolto ad insediamenti di imprese italiane, sia piccole che medie, per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello stabilimento indicato in polizza. Prima della stipula del contratto è prevista la compilazione di un questionario specifico, che permette di valutare il rischio da assicurare (si tratta di rischi soggetti sempre a benessere dell'assicuratore). Se stipulata la polizza il questionario forma parte integrante del contratto.

✓ Sezione Prima - Assicurazione R.C. da inquinamento

La Garanzia base prevede il risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello stabilimento, causato dall'azienda per:

- morte e lesioni personali,
- distruzione e deterioramento di materiale di cose che si trovino all'esterno dello stabilimento,
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali agricole o servizi in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello stabilimento nell'area interessata dall'inquinamento.

Nel caso in cui l'inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, l'assicurazione R.C. Inquinamento è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

✓ Sezione Seconda - Assicurazione delle spese per gli interventi di bonifica e ripristino del danno ambientale

La garanzia prevede il rimborso all'Assicurato:

- le spese per gli interventi di bonifica;
- le spese per il ripristino del danno ambientale (sino a concorrenza del sottolimite indicato in polizza);

in conseguenza di un sinistro che abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività, a condizione che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il periodo di assicurazione e che il sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti. Il rimborso delle spese avverrà al definitivo compimento degli interventi di bonifica e/o di ripristino del danno ambientale. La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, di concedere anticipi sulle spese.

✓ Garanzie Opzionali

Ad integrazione della Garanzia Base possono essere richiamate in polizza, anche le seguenti Garanzie Opzionali quali:

- ✓ **Amianto** (Garanzia A);
- ✓ **Beni all'interno dello stabilimento assicurato** (Garanzia B);
- ✓ **Operazioni di carico e scarico con mezzi meccanici presso terzi** (Garanzia C). Se prevista la copertura devono essere indicati i riferimenti dei veicoli/mezzi meccanici per i quali opera la copertura (Tipo automezzo, targa, peso a pieno carico, tipo rifiuto/sostanze trasportate);
- ✓ **Committenza del trasporto di merci pericolose** (Garanzia D). *(segue)*



Che cosa è assicurato ? *(segue)*

✓ Assicurazione R.C. in regime di "Claims Made"

Si consideri che l'assicurazione Responsabilità Ambientale opera in regime di "Claims Made".

Pertanto per la Sezione R.C. da inquinamento si considera "Sinistro" la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione.

Inizio e termine della garanzia - per la Sezione R.C. l'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'inquinamento abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività, indicata in polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del periodo di assicurazione.



Che cosa non è assicurato ?

* Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali). La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominato "Esclusioni". Di seguito le principali esclusioni previste dall'assicurazione Responsabilità Ambientale-Insedimenti.

L'assicurazione non comprende i danni o le spese:

- * causati da attività svolte all'esterno dello stabilimento;
- * causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello stabilimento;
- * causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché durante la circolazione di veicoli a trazione meccanica su aree pubbliche o ad esse equiparate ai sensi della normativa vigente;
- * causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti offshore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- * causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello stabilimento;
- * causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- * causati da amianto;
- * derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi; *(segue)*



Che cosa non è assicurato ?

L'assicurazione non comprende i danni o le spese (segue):

- * causati da sostanze radioattive o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e simili;
- * causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento;
- * derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste in polizza;
- * causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento;
- * derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'assicurazione;
- * derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- * derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- * causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo stabilimento;
- * causati da pozzi perdenti.

L'assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato non imposte dalla legge.

L'assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino all'interno dello stabilimento (salvo quanto espressamente previsto dalla Garanzia B) "Beni all'interno dello stabilimento").



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto. Nella scheda tecnica sono riportati in dettaglio i principali limiti di copertura previsti (massimali, scoperti con minimo o franchigia, eventuali limiti di indennizzo/risarcimento).

Trattandosi di polizza non standard franchigia e sottolimiti di indennizzo vengono stabiliti in base alle particolarità del singolo rischio. Le garanzie opzionali, se previste, prevedono un sottolimito nell'ambito del massimale di polizza assicurato e specifiche franchigie (detti limiti sono stabiliti, garanzia per garanzia, e in base alle particolarità del singolo rischio).

Il contratto può prevedere la Condizione Particolare "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento", che consente la possibilità di attivazione del servizio di supporto BELFOR in caso di emergenze per sinistro. A fronte dell'utilizzo del servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" la Società concederà in caso di sinistro indennizzabile una riduzione dello scoperto o della franchigia di polizza, da applicare agli importi risarcibili, pari al 25%.

Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione di AXA per capitale, interessi e spese, per ogni sinistro. In nessun caso AXA risponderà per somme superiori al massimale per più sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'inquinamento o pericolo attuale di inquinamento.



Dove vale la copertura ?

L'assicurazione R.C. Ambientale vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione di attività esercitata o di tipologia di sostanze trasportate per la garanzia operazioni di carico e scarico). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Se previsto il servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" in caso di emergenze per sinistro, l'Assicurato potrà chiedere l'intervento di BELFOR Italia chiamando il numero verde 800 820 189 (attivo 24 h su 24).

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato: a) la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia; b) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un Organo giurisdizionale o amministrativo; c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata; d) i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle Autorità competenti o degli Enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del sinistro; e) i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, messa in sicurezza definitiva, ripristino ambientale e ripristino del danno ambientale richiesti dalla legge.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Assicurazione R.C. inquinamento committenza trasporto merci pericolose

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041

Prodotto: "R.C. inquinamento derivante dalla committenza del trasporto di merci pericolose"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è un'assicurazione di Responsabilità Civile a copertura del rischio ambientale rivolta alle aziende italiane committenti del trasporto di merci pericolose per il rischio di inquinamento accidentale, compreso carico e scarico effettuato con mezzi meccanici (si tratta di rischi non sono assicurabili in autonomia agenziale, soggetti a benessere dell'assicuratore).



Che cosa è assicurato ?

✓ Per la garanzia base

R.C. INQUINAMENTO DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE è un prodotto di responsabilità civile a copertura del rischio inquinamento, la polizza è rivolta al committente del trasporto di merci pericolose.

✓ Garanzia Base - R.C. da inquinamento

La Garanzia base tiene indenne l'Assicurato di quanto questi, in qualità di committente originario del trasporto, comprese le eventuali operazioni di carico e scarico effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle merci pericolose descritte in polizza consegnate a vettori stradali o ferroviari a ciò autorizzati, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento da fatto accidentale per:

- morte o lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose fisicamente determinate, ivi comprese le spese per il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento nella situazione antecedente il verificarsi dell'evento dannoso dedotto in polizza;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ed in genere dall'impossibilità di utilizzare beni fisicamente individuati di proprietà di terzi, non in consegna o custodia all'Assicurato o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo, esistenti nell'area interessata dall'evento dannoso.

Il limite di risarcimento indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun sinistro e per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati. Rimane a carico dell'Assicurato la percentuale dell'importo di ciascun danno, con il minimo ed il massimo come indicati nel frontespizio di polizza.

✓ Garanzia Opzionale

Ad integrazione della Garanzia Base può essere richiamate in polizza, anche la seguente Garanzia Opzionale:

✓ **R.C. personale del vettore e di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico con mezzi meccanici presso terzi (Garanzia A).** Se prevista la copertura è estesa anche alla responsabilità civile personale e diretta del vettore autorizzato dal Contraente-Assicurato per il trasporto su strada delle sostanze pericolose descritte in polizza nonché di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico.

Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione.

Tale Garanzia A) non opera per le ipotesi di responsabilità derivanti dalla circolazione di veicoli su strade aperte al pubblico o su aree a queste equiparate, cioè per i rischi che rientrano nell'assicurazione R.C. AUTO del vettore stradale. (segue)



Che cosa è assicurato ? (segue)

R.C. personale del vettore e di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico con mezzi meccanici presso terzi (Garanzia A). (segue)

Pertanto la Garanzia A) non opera per l'eventuale danno da circolazione, come un eventuale incidente stradale; la Garanzia A) copre invece per l'eventuale danno da inquinamento verificatosi in occasione del carico e scarico delle merci con dispositivi meccanici.

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla richiesta di risarcimento restano ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Qualora esista a favore del vettore e/o di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico altra copertura assicurativa la presente estensione Garanzia A) opera in secondo rischio (cioè in eccedenza in eccedenza ad altre eventuali coperture).



Che cosa non è assicurato ?

* Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).

Di seguito le principali esclusioni previste dall'assicurazione "R.C. inquinamento derivante dalla committenza del trasporto di merci pericolose".

L'assicurazione non comprende i danni

- * verificatosi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi di addetti preposti alle attività a cui si riferisce l'assicurazione, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- * derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- * derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di: aeromobili; natanti; nonché dall'uso di altri mezzi di trasporto di proprietà del Contraente/Assicurato o comunque da questi posseduti;
- * derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- * cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- * conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei legali rappresentanti dell'Assicurato;
- * conseguenti al trasporto, ad operazioni di carico, scarico e consegna eseguiti non in conformità alle normative vigenti;
- * conseguenti ad operazioni effettuate da persone non abilitate a norma di legge. (segue)



Che cosa non è assicurato ?

Non sono considerati terzi:

- * il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- * quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- * le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- * le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., nonché gli amministratori delle medesime;
- * il vettore, i conducenti dei veicoli, le persone trasportate e coloro che prendono parte alle operazioni di carico e/o scarico.



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto.

Nella scheda tecnica sono riportati in dettaglio i principali limiti di copertura previsti (massimali, scoperti con minimo o franchigia, eventuali limiti di indennizzo/risarcimento).

! Trattandosi di polizza non standard franchigia e sottolimiti di indennizzo vengono stabiliti in base alle particolarità del singolo rischio.

! La garanzia opzionale, se prevista, prevede un sottolimito nell'ambito del massimale di polizza assicurato e specifica franchigia (detti limiti sono stabiliti in base alle particolarità del singolo rischio).

Il massimale unico indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun sinistro, per anno assicurativo e per tutte le garanzie prestate.



Dove vale la copertura ?

L'assicurazione vale per i danni ovunque verificatisi, purché conseguenti a sinistri avvenuti nel territorio dei Paesi Europei, esclusi quelli appartenenti all'ex URSS.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione di tipologia di merci o sostanze trasportate).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Di norma, il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, quindi l'assicurazione cessa alla sua naturale scadenza. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.



Come posso disdire la polizza ?

La polizza non prevede il tacito rinnovo, pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza necessita di disdetta.

Assicurazione Responsabilità Ambientale – Operazioni di carico e scarico

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041

Prodotto: “Responsabilità Ambientale – Operazioni di carico e scarico”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è un'assicurazione di Responsabilità Civile a copertura del rischio ambientale rivolta alle aziende italiane che svolgono attività di carico e scarico. Di norma è prevista la preventiva compilazione di un questionario di valutazione del rischio (si tratta di rischi non assicurabili in autonomia agenziale, soggetti a benessere dell'assicuratore).



Che cosa è assicurato ?

✓ Per tutte le garanzie

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO è un prodotto di responsabilità civile a copertura del rischio ambientale rivolto ad imprese italiane, sia piccole che medie, che svolgono operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi.

Il prodotto costituisce una valida salvaguardia assicurativa del patrimonio e dell'immagine aziendale.

Prima della stipula del contratto è prevista, di norma, la compilazione di un questionario specifico, che permette di valutare il rischio da assicurare (si tratta di rischi soggetti a benessere dell'assicuratore). Se stipulata la polizza il questionario forma parte integrante del contratto.

Se prevista la copertura devono essere indicati i riferimenti dei mezzi meccanici per i quali opera la copertura (Tipo automezzo, targa, peso a pieno carico, tipo rifiuto trasportato, sostanze trasportate).

✓ Garanzia Base Danni a terzi

La GARANZIA BASE DANNI A TERZI prevede il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di inquinamento causato dalle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi, per:

- morte e lesioni personali,
- distruzione e deterioramento di materiale di cose,
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali agricole o di servizi in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento.

✓ Garanzia Base Bonifica e Danno Ambientale

Inoltre, la GARANZIA BASE BONIFICA e DANNO AMBIENTALE prevede il rimborso delle spese sostenute per:

- gli interventi di bonifica;
 - il ripristino del danno ambientale, verificatosi in conseguenza di un evento di inquinamento,
- con un sottolimito espressamente indicato in scheda di polizza.

✓ Assicurazione in regime di “Claims Made”

Si consideri che l'assicurazione RESPONSABILITÀ AMBIENTALE - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO opera in regime di “Claims Made”.

Pertanto per la polizza si considera “Sinistro” la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione.

Per “Massimale” si considera la somma indicata nel frontespizio di polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della società per l'insieme delle garanzie prestate dalla polizza per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione. (segue)



Che cosa è assicurato ? (segue)

✓ Inizio e termine della garanzia (“Claims Made”)

L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione comunque entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza, per eventi verificatisi durante il periodo di assicurazione.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della polizza.

Pluralità di autori del danno - Nel caso in cui l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento si verifichi per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'inquinamento o del pericolo attuale di inquinamento, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.



Che cosa non è assicurato ?

✗ Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali). La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nell'articolo denominato “Esclusioni”.

Di seguito le principali esclusioni previste dall'assicurazione RESPONSABILITÀ AMBIENTALE - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO effettuate con mezzi meccanici presso terzi.

L'assicurazione non comprende i danni o le spese:

- ✗ causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività svolta;
- ✗ causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- ✗ derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'assicurazione; (segue)



Che cosa non è assicurato ?

L'assicurazione non comprende i danni o le spese: (*segue*)

- * derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- * derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- * causati da mancato, intempestivo o inidoneo intervento.

Inoltre l'assicurazione Responsabilità Ambientale - Operazioni di carico e scarico non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

Non sono considerati terzi:

- * il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- * quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'assicurazione;
- * i prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione (carico e scarico);
- * le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto.

Nella scheda tecnica sono riportati in dettaglio i principali limiti di copertura previsti (massimali, scoperti con minimo o franchigia, eventuali limiti di indennizzo/risarcimento).

! Trattandosi di polizza non standard franchigia (o scoperto con minimo) vengono stabiliti in base alle particolarità del singolo rischio.

Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni sinistro. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori al massimale per più sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'inquinamento o pericolo attuale di inquinamento.

Il contratto può prevedere la Condizione Particolare "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento", che consente la possibilità di attivazione del servizio di supporto BELFOR in caso di emergenze per sinistro. A fronte dell'utilizzo del servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" la Società concederà in caso di sinistro indennizzabile una riduzione dello scoperto o della franchigia di polizza, da applicare agli importi risarcibili, pari al 25%.



Dove vale la copertura ?

L'assicurazione R.C. Ambientale carico e scarico vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea (compresa la Svizzera), a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento abbiano avuto luogo nel territorio nei Paesi dell'Unione Europea (compresa la Svizzera).



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione di attività esercitata o di tipologia di sostanze trasportate per la garanzia operazioni di carico e scarico). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Se previsto il servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" in caso di emergenze per sinistro, l'Assicurato potrà chiedere l'intervento di BELFOR Italia chiamando il numero verde 800 820 189 (attivo 24 h su 24).

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato: a) la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia; b) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un Organo giurisdizionale o amministrativo; c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata; d) i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle Autorità competenti o degli Enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del sinistro; e) i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica e Ripristino richiesti dalla legge.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.